



CONVENZIONE

“REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI ECONOMIA E MERCATI DIGITALI EX ART 6 D.M. 10 AGOSTO 2020”.

TRA

Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, di seguito denominata DGMCTCNT, con sede in Roma, Via Sallustiana n. 53 rappresentato dal Direttore Generale Avv. Loredana Gulino

E

L'AUTORITÀ PER GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI – Direzione tutela dei consumatori, con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 – Torre Francesco - rappresentato dall'Avv. Nicola Sansalone

Entrambi di seguito denominati Parte e, congiuntamente, Parti

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della L. 24 agosto 1990, n. 241 disciplina gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni quale modalità di esercizio delle funzioni nei casi di perseguimento di interessi congiunti;
- il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha, fra l'altro, istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza prima del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e poi del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93 concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico ha assegnato alla DGMCTCNT le competenze in materia di politiche per i consumatori e di vigilanza sul mercato;
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate

dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

- nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è stato istituito il capitolo n.1650, denominato *“Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”*;
- il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.160 in cui per il triennio 2020-2022 è previsto per ciascuna annualità l'importo stabilizzato di €25.000.000,00 sul capitolo 1650;
- il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2020 (registrato presso la Corte dei Conti il 15 settembre 2020, n. 835) ha individuato per l'anno 2020 le iniziative da finanziare con le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- l'articolo 6 comma 1, del predetto D.M. 10 agosto 2020 dispone che per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'informazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle comunicazioni digitali, dell'economia e dei mercati digitali, anche nell'ambito scolastico, è assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica - per il triennio 2020-2022 - la somma di € 3.000.000,00;
- l'articolo 9, comma 2 del predetto D.M. 10 agosto 2020 dispone altresì che nei limiti delle risorse di cui al comma 1 effettivamente disponibili sul capitolo di bilancio n.1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con successivi provvedimenti del Direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica si provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 del presente decreto, mediante l'adozione dei più confacenti strumenti attuativi, tra cui la stipula di convenzioni, l'acquisizione di servizi e l'adozione di decreti con cui disciplinare le modalità di attuazione, gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati;
- l'articolo 2, comma 12 della legge 14 novembre 1995, n. 481 recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” sancisce il novero delle competenze demandate all'Autorità;
- l'articolo 1, comma 6, lett. c) della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” individua le funzioni in capo al Consiglio dell'Autorità;
- l'articolo 8, comma 1 del Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche” stabilisce i principi di Cooperazione tra il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- le Parti concordano di procedere a disciplinare gli ambiti di collaborazione, le modalità di realizzazione delle attività, di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, di misurazione e valutazione dei risultati;

tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue.

ARTICOLO 1

Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, in attuazione dell'art.6, comma 1, del decreto del 10 agosto 2020, le Parti, nel rispetto dei propri reciproci ruoli e nell'ambito delle rispettive competenze intendono realizzare una serie di iniziative per accrescere la c.d. "educazione consumeristica" nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali

Le attività si articoleranno in una serie di iniziative nell'ambito di un unico progetto con lo scopo di: far conoscere ai consumatori del settore delle comunicazioni elettroniche (telefono, internet, pay tv) i loro diritti e gli strumenti a disposizione per tutelarsi; organizzare incontri di formazione per le associazioni dei consumatori; diffondere informazioni in materia di servizi digitali e sicurezza delle reti.

2. Il MISE e l'AGCOM per il raggiungimento dei comuni fini istituzionali si impegnano ad assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività di cui al "Prospetto Attività" (Allegato A) che potranno essere realizzate presso le sedi del MISE, e dell'AGCOM o ad altre sedi opportune previamente identificate alla luce della funzionalità rispetto alle medesime attività.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e 2, il MISE e l'AGCOM, entro 45 giorni dalla sottoscrizione della convenzione sottoscriveranno, uno o più appositi "Piani esecutivi".
4. Il MISE e l'AGCOM, nella realizzazione delle attività della presente convenzione, possono avvalersi altresì, previa intesa reciproca, del supporto di propri enti pubblici vigilati o *in-house*.
5. Il MISE e l'AGCOM, per la realizzazione e l'attuazione delle finalità e degli obiettivi fissati nella convenzione indicano rispettivamente un proprio ufficio di riferimento.

ARTICOLO 3

Esecutività, durata, modifiche

1. La presente convenzione diventa esecutiva ed efficace dopo le intervenute prescritte approvazioni e registrazioni di legge.
2. Le attività previste dovranno essere completate e rendicontate non oltre il 31 ottobre 2022, salvo proroga.

3. Ogni modifica e/o integrazione della presente convenzione, ivi comprese ipotesi di proroga, dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata mediante scambio di lettere.

ARTICOLO 4

Risorse finanziarie

1. Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione il MISE metterà a disposizione dell'AGCOM, un importo complessivo massimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

ARTICOLO 5

Rendicontazione ed erogazioni

1. Resta inteso che l'importo di cui all'art. 4 comma 1 è da intendersi ad integrale rimborso dei costi e delle spese per le attività espletate ed è calcolato secondo quanto previsto nel "Disciplinare di rendicontazione", riportato in Allegato B) alla presente Convenzione.
2. Con riguardo alle attività svolte, l'AGCOM presenta al MISE, con riferimento al relativo piano esecutivo:
 - a) una comunicazione avvio attività entro 30 giorni dall'approvazione del piano esecutivo;
 - b) relazioni semestrali sull'attività svolta (relazione intermedia) entro 30 gg dal compimento del primo semestre dalla sottoscrizione del piano esecutivo;
 - c) una relazione conclusiva unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 ottobre 2022;
3. Il pagamento nei confronti dell'AGCOM, nei limiti dell'importo massimo di cui al comma 1, avverrà a livello programmatico, nel modo seguente:
 - a) € 150.000,00 nell'anno 2020 entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
 - b) € 150.000,00 nell'anno 2021 entro 30 gg dall'invio della relazione intermedia sull'attività svolta di cui al comma 2 lettera b);
 - c) massimo € 200.000,00 nell'anno 2022 a saldo, a seguito dell'approvazione della relazione finale sull'attività svolta e la relativa rendicontazione.
4. Le relazioni di cui al precedente comma 2 dovranno dettagliare le spese sostenute e rendicontate con documentazione giustificativa dell'elenco delle fatture e degli altri titoli di spesa e attestare l'effettivo pagamento delle stesse.
5. Sulle produzioni realizzate, nonché sulla documentazione di spesa riferite alla presente convenzione dovrà essere apposta la dicitura "Iniziativa finanziata dal MISE, ai sensi dell'art. 148, legge 388/2000 - Anno di riparto 2020".
6. Il MISE, nel rispetto dei termini di chiusura del bilancio per poter effettuare pagamenti, provvederà ad autorizzare il pagamento entro 30 giorni dalla richiesta e comunque

sulla base della effettiva disponibilità di cassa mediante accreditamento sul conto di tesoreria comunicato dall'AGCOM.

7. La documentazione di spesa sarà conservata presso l'AGCOM per non meno di cinque anni e sarà resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti da parte del MISE e degli organismi preposti al controllo.

ARTICOLO 6

Riprogrammazioni, modifiche e integrazioni "Piano esecutivo"

1. Le parti potranno inoltre concordare nuove e diverse ripartizioni delle risorse a fronte di eventuali riprogrammazioni, modifiche ed integrazioni del/i "piano/i esecutivo/i" che si rendessero necessarie o opportune in corso di convenzione.
2. Il MISE potrà a seguito di esigenze emerse, della verifica sull'andamento della realizzazione delle attività e dei risultati conseguiti, riprogrammare anche in riduzione l'importo di cui all'art. 5, riconoscendo in ogni caso all'AGCOM il costo delle attività realizzate.

ARTICOLO 7

Attività di controllo, monitoraggio e valutazione dei risultati.

1. Le attività di controllo, di monitoraggio e valutazione dei risultati avranno ad oggetto l'esame degli stati di avanzamento delle attività e dei risultati delle singole iniziative e fanno capo alla divisione della DGMCTCNT competente per materia, di concerto con la divisione V della medesima Direzione competente per i profili gestionali- contabili.
2. L'AGCOM trasmette al MISE le relazioni di cui all'art. 5, comma 2, corredate dalla inerente documentazione ai fini dell'approvazione.
3. La relazione finale conterrà un'analisi dei risultati raggiunti anche in termini statistici.

ARTICOLO 8

Proprietà delle produzioni

1. La proprietà delle opere nell'ambito della presente convenzione rimane congiunta del MISE - AGCOM, con pieno diritto di sfruttamento da entrambi le parti.

ARTICOLO 9

Recesso e risoluzione

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso all'AGCOM sarà riconosciuto il corrispettivo per le attività effettivamente realizzate sino alla data del recesso e per gli impegni da questi assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ARTICOLO 10

Riservatezza

1. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le parti.

ARTICOLO 11

Spese ed oneri fiscali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, allegato B, articolo 16, e verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 12

Norme applicabili

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché, quando non in contrasto con quelle precisate, dalle norme del codice civile.

ARTICOLO 13

Trattamento dei dati

1. Titolari del trattamento dei dati sono il MISE e l'AGCOM. I dati sono trattati dalle parti in conformità alle disposizioni del Reg. UE 2016/679 e della normativa vigente.

Per la Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, la Tutela del
Consumatore e la Normativa Tecnica -
MISE

Il Direttore

Avv. Loredana Gulino
Firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m

Per l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni

Il Segretario generale

Avv. Nicola Sansalone
Firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m